

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE *Nuove agevolazioni in vista per le operazioni di ingresso delle società sul listino azionario. Ecco quali sono i soggetti a cui possono interessare, perché conviene affrettarsi e quali sono i tranelli da evitare.*

La scelta di quotare la propria impresa su un mercato regolamentato non dipende certo primariamente da motivazioni di carattere fiscale ma sicuramente da motivazioni strategiche.

Gli incentivi fiscali, tuttavia, rappresentano un "nuovo elemento" da prendere in considerazione ai fini della quotazione in borsa.

Incentivi che sono, tra l'altro, di duplice natura, essendo previste nell'ambito di diverse disposizioni di legge, sia la riduzione, a determinate condizioni, dell'aliquota Ires, sia la detassazione dei costi di quotazione, che non sono certo al giorno d'oggi un costo indifferente. Una specifica normativa premia con la riduzione dell'aliquota Ires al 20% le società che si quoteranno entro il 31 dicembre 2004.

La quotazione potrà aver luogo, indifferentemente, in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione europea. Come è ormai prassi consolidata nella normativa in materia, l'agevolazione non è quindi limitata alla sola quotazione nei vari mercati regolamentati italiani ma è estesa, eventualmente, a tutte quelle imprese che optassero per la quotazione in un altro mercato regolamentato dell'Unione europea.

Il vantaggio (in pratica una riduzione del 13% dell'aliquota d'imposta) non è limitato al solo esercizio di quotazione ma è esteso anche ai due successivi; si tratta, sostanzialmente, di un beneficio triennale. E' tuttavia previsto un tetto all'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta del 20%: reddito imponibile fino a 30 milioni di Euro; la parte eventualmente eccedente verrà dunque tassata applicando l'ordinaria aliquota del 33%.

La norma intende incentivare le nuove quotazioni, e sono pertanto previste specifiche regole e limitazioni per le azioni che siano state già negoziate in passato o che vengano revocate dalla quotazione nel triennio.

Specifici vincoli sono infine previsti per favorire la patrimonializzazione delle imprese. In particolare, l'agevolazione è concessa a condizione che la società effettui, al fine di ottenere l'ammissione a quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni

che determini un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15% del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

Tutte le imprese le cui azioni saranno ammesse a quotazioni in un mercato regolamentato dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2004 godranno della possibilità di dedurre tutte le spese di quotazione dal reddito d'impresa, in aggiunta all'ordinaria deduzione del costo.

Si può quindi rilevare come due terzi dei costi di quotazione vengano sostanzialmente pagati a spese dal fisco (all'ordinario recupero fiscale del 33% del costo se ne aggiunge un altro di pari importo).

Per le imprese con l'esercizio coincidente con l'anno solare il beneficio interesserà l'anno 2004.

E', da ultimo, importante rilevare come la normativa si applichi alle sole imprese già esistenti alla data del 02 ottobre 2003. Questo vincolo, apparentemente sempre rispettato, può diventare un ostacolo in tutti quei casi in cui la società ammessa a quotazione è un veicolo di nuova costituzione che ha rilevato (ed eventualmente incorporato) l'impresa operativa o la capogruppo.

L'analisi congiunta delle norme precedenti, e dei vincoli in essa contenuti, porta a tracciare l'identikit delle società maggiormente interessate alla normativa.

1. L'impresa deve essere innanzitutto profittevole.

La normativa prevede, come detto, una riduzione dell'Ires dal 33% al 20%, per l'esercizio 2004 (sempre facendo il caso di imprese con esercizio coincidente con l'anno solare) ed i due successivi: è pertanto evidente che il vantaggio interessa solamente le società dotate di redditi imponibili positivi. Diverso è invece il discorso con riferimento alla seconda agevolazione in precedenza esaminata, che prevede non una riduzione dell'aliquota ma una deduzione dal reddito imponibile; eventuali perdite fiscali che si venissero a formare potrebbero in questo caso essere riportate a nuovo per cinque esercizi, secondo gli ordinari criteri del reddito d'impresa.

2. La quotazione deve in ogni caso aver luogo nel 2004.

Il beneficio fiscale relativo alla riduzione dell'aliquota Ires, pur essendo triennale, si applica a condizione che le azioni siano ammesse alla quotazione entro il 31 dicembre 2004. Si rende pertanto necessario incominciare ad effettuare le opportune valutazioni e, soprattutto, predisporre un business plan triennale che verifichi la capacità reddituale in tale arco di tempo.

3. L'impresa deve avere dimensioni medio piccole.

Questa considerazione discende dal vincolo posto dalla normativa sulla riduzione dell'aliquota Ires dal 33% al 20%, che limita il beneficio ad un reddito imponibile di 30 milioni di Euro. Ciò significa che si può godere di un vantaggio netto massimo pari a 3,9 milioni di Euro annui, che diventano complessivamente 11,7 milioni di Euro se si considera l'applicazione dell'agevolazione su base triennale.

4. Il reddito deve essere concentrato nell'impresa che chiede la quotazione.

Ecco un tema di assoluto rilievo per i gruppi di imprese. La riduzione dall'aliquota di imposta Ires è limitata alla sola società le cui azioni sono ammesse a quotazione. Questo significa che se vengono quotate capogruppo che svolgono il ruolo di holding di partecipazioni oppure nel caso di gruppi in cui il reddito imponibile sia frammentato tra più imprese (con la società messa a quotazione che realizza un reddito imponibile inferiore a 30 milioni di Euro), il beneficio viene sostanzialmente perso e/o fortemente ridotto. In tali casi è opportuno valutare sin da subito operazioni di fusione, idonee a concentrare reddito imponibile nella società che chiede la quotazione. Considerando che, per le imprese il cui esercizio coincide con l'anno solare, l'agevolazione riguarda l'esercizio 2004, appena iniziato, vi è tutto il tempo per valutare ed implementare fusioni, a cui dare poi efficacia fiscale e contabile retroattiva al 1° Gennaio di corrente anno.

5. La quotazione deve portare un incremento patrimoniale.

Il vantaggio fiscale è condizionato alla previsione di un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che comporti un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15% del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio. Si rende necessaria quindi una offerta pubblica di sottoscrizione. E' pertanto evidente

come l'operazione sia consigliabile a quelle imprese che hanno in programma di effettuare delle operazioni di acquisizione che richiedono immissione di mezzi freschi in azienda al fine di, rispettivamente, ridurre l'indebitamento contratto o finanziare la crescita esterna.

Concludiamo questa sintesi rilevando come una seria insidia per l'applicazione di tutto quanto precede sia contenuta nella normativa sul consolidato fiscale, come nel seguito evidenziato.

Il consolidato fiscale è uno strumento particolarmente indicato in presenza di società in utile e di altre in perdita, venendo garantita la possibilità di compensare imponibili positivi e negativi.

Tuttavia la normativa in materia prevede espressamente come non possono esercitare l'opzione per il consolidato fiscale le società che fruiscono di riduzione dell'aliquota Ires: proprio il caso delle imprese ammesse a quotazione. Un'alternativa potrebbe essere ancora una volta la valutazione di operazioni di fusione: la fusione può però, a sua volta, nascondere trappole fiscali.

Date le numerose fattispecie che potrebbero presentarsi nella pratica le opportune valutazioni dovranno essere fatte con attenzione caso per caso.